

Rep. n. 104 del 25/01/2011

ORDINANZA N. 27/2011

IL SINDACO

Premesso che:

- la concentrazione di polveri sottili in atmosfera rappresenta uno dei fattori maggiormente influenti sulla qualità dell'aria in ambito urbano con conseguenze molto significative sulla salute umana, stante la pubblicazione di numerosi studi epidemiologici in materia;

- il D. Lgs. n. 155/2010, in attuazione della Direttiva europea 2008/50/CE, detta precisi limiti nella concentrazione di polveri sottili PM₁₀ in atmosfera indicando nel valore di 50 µg/mc la soglia da non superare per più di 35 volte nel corso di un anno e in quello di 40 µg/mc la massima media annuale delle concentrazioni giornaliere;

- i rilievi eseguiti nel territorio del Comune di Macerata nel corso dell'anno 2010 hanno evidenziato il superamento del limite dei 35 sforamenti/annui e l'approssimarsi a quello dei 40 µg/mc in corrispondenza della centralina ubicata in Piazza della Vittoria (stazione di traffico – zona urbana);

Considerato che:

- la Regione Marche, con Delibera Amministrativa del Consiglio Regionale n. 52/07 ha suddiviso il territorio regionale in due zone, A e B, in funzione della maggiore o minore esposizione alla problematica di cui trattasi, ed ha indicato una serie di misure contingenti che le autorità competenti sono tenute ad adottare in caso di rischio di superamento dei limiti sopra indicati;

- con Delibera di Giunta Regionale n. 1755 del 06/12/10 è stato approvato un Accordo di Programma tra Regione Marche, Province e Comuni ricadenti nella zona A, contenente l'attuazione del Piano di Azione di cui alla DACR 52/07;

Dato atto che l'Amministrazione comunale, con Delibera di Giunta n. 369 del 22/12/10, ha stabilito l'adesione all'Accordo di Programma ed ha rimandato alle competenze degli organi istituzionali l'emissione dei provvedimenti conseguenti;

Preso atto che:

- l'Allegato C alla DACR n. 52/07 individua nella figura del Sindaco l'autorità competente alla gestione delle situazioni di rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme per l'inquinamento atmosferico, qualora il rischio medesimo si rappresenti in una sola stazione di traffico, come effettivamente riscontrato nel Comune di Macerata;

- il D. Lgs. 267/00, art. 50, c. 5 attribuisce al Sindaco la competenza nell'affrontare le emergenze sanitarie a tutela della salute pubblica, mediante l'adozione di ordinanze contingibili e urgenti;

Riconosciuta, pertanto, la propria competenza in materia e stabilita la necessità di adozione del provvedimento di Ordinanza sindacale;

Considerato che, in ambito urbano, il traffico veicolare rappresenta la maggiore fonte di emissione di polveri sottili primarie PM₁₀ e che conseguentemente si ritiene necessario attuare interventi che limitino la circolazione dei veicoli maggiormente inquinanti, così come specificato dall'art. 5 del citato Accordo di Programma;

Visto l'articolo 7 del Nuovo Codice della Strada approvato con D. L.vo 30.04.1992, n° 285, con il quale si dà facoltà ai Comuni, per motivi di tutela della salute, di limitare la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli nei centri abitati;

Considerato che ulteriori fonti di emissione di polveri sottili in ambito urbano sono rappresentate dagli impianti di riscaldamento domestici e dagli impianti industriali di combustione, la cui emissione in atmosfera è soggetta ad apposita autorizzazione, ai sensi del D. Lgs. 152/06, art. 269 e che, quindi, si intende intervenire anche in questi settori;

ORDINA

A. Divieto di circolazione dinamica:

A.1. per le seguenti categorie di veicoli:

- A.1.1. veicoli diesel “pre Euro”, “Euro 1” e “Euro 2” senza filtro antiparticolato;
- A.1.2. veicoli diesel aventi massa a pieno carico > 32 t “pre Euro” e “Euro 1” anche se dotati di filtro antiparticolato;
- A.1.3. motoveicoli con motore termico a 2 tempi “pre Euro”;
- A.1.4. ciclomotori con motore termico “pre Euro”;

A.2. dal 1° febbraio 2011 al 31 marzo 2011, nei giorni da lunedì a venerdì, dalle ore 08,30 alle 12,00 e dalle 14,30 alle 18,00, nell’area del centro abitato della Città di Macerata specificata nella planimetria allegata, parte integrante del presente atto, e segnalata da apposita segnaletica stradale nei seguenti punti:

- A.2.1. Via Roma, in corrispondenza dell’inizio del centro abitato;
- A.2.2. Via Galilei, in corrispondenza dell’inizio del centro abitato;
- A.2.3. Strada Comunale della Figuretta, in corrispondenza dell’inizio del centro abitato;
- A.2.4. C.da Rotacupa, in corrispondenza dell’inizio del centro abitato (in prossimità dell’intersezione con la S.P. 77);
- A.2.5. Via G.Valenti, in corrispondenza dell’inizio del centro abitato;
- A.2.6. Via Due Fonti, in corrispondenza dell’inizio del centro abitato;
- A.2.7. Via dei Velini, all’intersezione con Montanello, con direzione centro;
- A.2.8. C.da Fontezucca, all’intersezione con Via Alfredo Murri, con direzione Via dei Velini;
- A.2.9. B.go San Giuliano, all’intersezione con Via Fonte Maggiore, con direzione V.le Leopardi;
- A.2.10. Viale Diomede Pantaleoni, intersezione con P.za Nazario Sauro;
- A.2.11. Via Mameli, all’altezza dell’intersezione con Via Manzoni con direzione centro;
- A.2.12. Via Mugnoz, all’altezza dell’intersezione con Via Tucci, con direzione P.za Pizzarello;
- A.2.13. Strada Torregiana, all’intersezione rotatoria di Fontescodella;
- A.2.14. Via Mattei, all’intersezione rotatoria con Via Tucci, con direzione Via Roma.

A.3. Le limitazioni alla circolazione non si applicano ai seguenti veicoli:

- A.3.1. automezzi per il trasporto pubblico (si specifica in servizio di linea, inclusi gli scuola-bus, mentre rientrano nel divieto quelli a noleggio e quelli turistici in genere);
- A.3.2. taxi e veicoli NCC (noleggio con conducente) fino a 9 posti;
- A.3.3. veicoli delle forze di polizia;
- A.3.4. veicoli di altri ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria in servizio;
- A.3.5. veicoli delle forze armate;
- A.3.6. veicoli sanitari e di soccorso (compresi: ambulanze ed automediche; veicoli dei medici in visita domiciliare; veicoli utilizzati per la consegna di medicinali muniti di idonea documentazione; veicoli dei Vigili del Fuoco, della Protezione Civile, dei servizi tecnici degli Enti Locali e dei servizi tecnici delle aziende che esercitano pubblici servizi (acqua, gas, energia elettrica, telefonia, igiene urbana, etc.);
- A.3.7. veicoli diretti alle strutture sanitarie di tipo ospedaliero, per finalità diagnostiche e/o terapeutiche idoneamente documentate;
- A.3.8. veicoli a servizio di personale sanitario in stato di reperibilità, la cui condizione sia debitamente documentata;
- A.3.9. veicoli utilizzati per il trasporto dei disabili;
- A.3.10. veicoli elettrici, ibridi, a gas metano, GPL;
- A.3.11. è consentito l’utilizzo sia dei mezzi agricoli sia delle macchine operatrici nei cantieri e nelle zone agricole o di verde pubblico e privato, fermo restando che il trasporto dei medesimi nel luogo di impiego deve avvenire mediante altro veicolo consentito;
- A.3.12. veicoli partecipanti a manifestazioni sportive di auto d’epoca.

- B. Ai legali rappresentanti delle attività industriali e commerciali ricadenti nel territorio del Comune di Macerata:
- B.1. qualora siano titolari di impianti autorizzati alle emissioni in atmosfera ai sensi del D. Lgs. 152/06, di adottare idonei sistemi finalizzati alla riduzione del 10% dell'emissione di polveri rispetto alla quantità autorizzata;
 - B.2. qualora siano titolari di impianti che utilizzano la combustione di biomasse, di dotarsi di idoneo impianto di abbattimento delle polveri.
- C. Ai responsabili degli impianti di riscaldamento installati presso edifici pubblici e privati ricadenti nel territorio del Comune di Macerata:
- C.1. di regolare i dispositivi di regolazione termica in modo che non sia superata la temperatura:
 - C.1.1. di 20 °C negli edifici classificati, ai sensi del DPR 412/93, con le sigle E1 (Edifici adibiti a residenza e assimilabili), E2 (Edifici adibiti a uffici e assimilabili), E4 (Edifici adibiti ad attività ricreative o di culto e assimilabili), E5 (Edifici adibiti ad attività commerciali e assimilabili) ed E6 (Edifici adibiti ad attività sportive);
 - C.1.2. di 18 °C negli edifici classificati, ai sensi del DPR 412/93, con la sigla E8 (Edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili);
 - C.2. di astenersi dall'accensione degli impianti termici a biomassa per il riscaldamento domestico se non dotati di alcun sistema di abbattimento delle polveri e se è presente nell'unità abitativa un altro tipo di riscaldamento centralizzato o autonomo.

STABILISCE

che le limitazioni sopra impartite:

- entrino in vigore:
 - il 1° febbraio 2011 per i punti A. e C.;
 - il 2 aprile 2011 per il punto B.1.;
 - il 1° novembre 2011 per il punto B.2.;
- abbiano effetto:
 - fino al 31 marzo 2011 per i punti A. e C., fatte salve eventuali proroghe che saranno emanate in caso di persistenza delle condizioni critiche della qualità dell'aria;
 - permanente per il punto B.;

AVVERTE

- che in caso di inadempienza si procederà, per l'inosservanza del divieto di circolazione, ai sensi dell'art. 7, comma 13-bis, del D.Lgs. 285/92 e, per l'inosservanza delle altre disposizioni, ai sensi dell'art. 7-bis della Legge n. 267/2000 (Testo Unico degli Enti Locali);
- che avverso alla presente ordinanza è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla data di notorietà del presente provvedimento, ovvero, in via alternativa, mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nel termine di centoventi giorni dalla stessa. È altresì ammesso ricorso entro 60 giorni e con le formalità stabilite dall'art. 74 D.P.R. 495/92, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, per quanto attiene le disposizioni di cui al punto A.

DISPONE

- che la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, permanendo la relativa esposizione per almeno giorni 30 (trenta);
- che il contenuto del provvedimento venga reso noto ai cittadini ed agli Enti interessati mediante l'utilizzo di idonei strumenti di informazione e comunicazione, in modo da garantirne un'ampia e tempestiva diffusione tra la popolazione;
- che il Comando di Polizia municipale, il Servizio Ambiente e Gestione del Territorio e l'Ufficio Stampa provvedano a svolgere quanto di propria competenza per dare attuazione alla presente Ordinanza ed a vigilare sulla sua esecuzione e ad assicurarne il rispetto nei modi e forme di legge;


TRASMETTE

Il presente provvedimento a:

- al Comando di Polizia municipale, al Servizio Ambiente e Gestione del Territorio e all'Ufficio Stampa del Comune di Macerata;
- alla Prefettura di Macerata;
- alla Questura di Macerata ed al Comando della Polizia stradale di Macerata;
- alla Compagnia Carabinieri di Macerata;
- al Comando della Guardia di Finanza di Macerata;
- alla Regione Marche, Servizio Territorio Ambiente ed Energia, P. F. Lavori Pubblici e Qualità dell'Aria;
- alla Provincia di Macerata, Settore XII, Servizio 2°, Tutela Aria;
- ai Sindaci dei Comuni della Provincia di Macerata, ricadenti nella zona A di cui alla DACR 52/07: Porto Recanati, Potenza Picena, Civitanova Marche, Recanati, Montecosaro, Morrovalle, Corridonia, Monte San Giusto, Pollenza, Tolentino, Matelica;
- alla Motorizzazione civile, Dipartimento dei Trasporti terrestri – Ufficio provinciale di Macerata;
- all'Automobil Club Italiano ACI di Macerata;
- all'Agenzia Regionale per l'Ambiente delle Marche A.R.P.A.M., Dipartimento provinciale di Macerata, Servizio Aria;
- all'Azienda Sanitaria Unica Regionale A.S.U.R. – Zona Territoriale n. 9 – Servizio Igiene e Sanità pubblica;
- all'Azienda Pluriservizi Macerata A.P.M. ed alla Società Maceratese Ecologia ed Ambiente SMEA;
- alle associazioni sindacali;
- alle associazioni di categoria Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa CNA, Confartigianato, Confcommercio, Confesercenti, Confindustria, Associazione Piccole e medie Industrie API, Coldiretti.

Macerata, 25 gennaio 2011

IL SINDACO
Avv. Romano Carancini
(firma all'originale)

 AREA DI LIMITAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE

